

REGOLAMENTO (CE) N. 873/2007 DELLA COMMISSIONE**del 24 luglio 2007****che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) All'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1913/2006 ⁽²⁾ della Commissione è stato riscontrato un errore redazionale per quanto riguarda la determinazione del fatto generatore ai fini degli aiuti nel settore lattiero-caseario di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2707/2000 della Commissione, dell'11 dicembre 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole ⁽³⁾. È opportuno correggere tale errore al fine di evitare interpretazioni fuorvianti.

(2) La formulazione dell'articolo 11, lettera c), del regolamento (CE) n. 1913/2006 appare ridondante rispetto all'articolo 6. A fini di chiarezza, la frase «per il quale il fatto generatore del tasso di cambio è il 1° ottobre» dovrebbe essere soppressa da tale disposizione.

(3) La procedura di codificazione del regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione, del 15 ottobre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche ⁽⁴⁾ e del regolamento (CE) n. 562/2000, del 15 marzo 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di

acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine ⁽⁵⁾ è stata completata prima dell'adozione e della pubblicazione del regolamento (CE) n. 1913/2006. I regolamenti (CEE) n. 2825/93 e (CE) n. 562/2000 sono stati abrogati e sostituiti a decorrere dal 30 novembre 2006 rispettivamente dal regolamento (CE) n. 1670/2006 della Commissione (versione codificata) ⁽⁶⁾ e dal regolamento (CE) n. 1669/2006 della Commissione (versione codificata) ⁽⁷⁾. I riferimenti al regolamento (CEE) n. 2825/93 e al regolamento (CE) n. 562/2000 sono di conseguenza obsoleti e dovrebbero pertanto essere rettificati nel regolamento (CE) n. 1913/2006.

(4) Le modifiche e le rettifiche di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi a partire dalla stessa data del regolamento modificato.

(5) Occorre modificare e rettificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1913/2006.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1913/2006 è modificato come segue:

1) all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per l'aiuto concesso per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2707/2000, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno del periodo al quale si riferisce la domanda di pagamento di cui all'articolo 11 dello stesso regolamento.»;

2) all'articolo 11, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) per il prezzo minimo della barbabietola di cui all'articolo 6, il tasso medio del mese precedente il fatto generatore, stabilito dalla Banca centrale europea (BCE).»;

⁽¹⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.

⁽³⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 37. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 704/2007 (GU L 161 del 22.6.2007, pag. 31).

⁽⁴⁾ GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006.

⁽⁵⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006.

⁽⁶⁾ GU L 312 dell'11.11.2006, pag. 33.

⁽⁷⁾ GU L 312 dell'11.11.2006, pag. 6.

3) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

Modifica del regolamento (CE) n. 1670/2006

All'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1670/2006, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il tasso della restituzione è quello valido alla data di assoggettamento a controllo dei cereali. Tuttavia, per i quantitativi distillati in ciascuno dei periodi fiscali di distillazione successivi a quello in cui i cereali sono stati sottoposti a controllo, il tasso è quello valido il primo giorno di ogni periodo fiscale di distillazione interessato.

Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile alla restituzione è quello previsto all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione (*).

(*) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.”

4) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2007.

«Articolo 21

Modifica del regolamento (CE) n. 1669/2006

L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1669/2006 è sostituito dal seguente:

“Articolo 16

Tasso di cambio

Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all'importo e ai prezzi di cui all'articolo 11 e alle cauzioni di cui all'articolo 9 è quello previsto rispettivamente all'articolo 8, lettera a), e all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione (*).

(*) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione